

Legge 46/90 e provvedimenti attuativi

Testi integrati e commentati

1. Ambito di applicazione

- ▣ Art. 1 della legge 46/90
- ▣ Art. 1 del DPR 447/91
- ▣ Commenti

2. Soggetti abilitati

- ▣ Art. 2 della legge 46/90
- ▣ Commenti

3. Requisiti tecnico-professionali

- ▣ Art. 3 della legge 46/90
- ▣ Art. 2 del DPR 447/91
- ▣ Commenti

4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali

- ▣ Art. 4 della legge 46/90
- ▣ Art. 7 del DPR 392/94
- ▣ Commenti

5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

- ▣ Art. 5 della legge 46/90
- ▣ Art. 3 del DPR 447/91
- ▣ Art. 3 del DPR 392/94
- ▣ Art. 7 del DPR 392/94
- ▣ Art. 9 del DPR 558/99
- ▣ Art. 15 del DPR 558/99

6. Progettazione degli impianti

- ▣ Art. 6 della legge 46/90
- ▣ Art. 4 del DPR 447/91
- ▣ Commenti

7. Installazione degli impianti

- ▣ Art. 7 della legge 46/90
- ▣ Art. 5 del DPR 447/91
- ▣ Art. 6 del DPR 392/94
- ▣ Commenti

8. Attività di normazione tecnica

- ▣ Art. 8 della legge 46/90
- ▣ Art. 6 del DPR 447/91

9. Dichiarazione di conformità

- ▣ Art. 9 della legge 46/90
- ▣ Art. 7 del DPR 447/91
- ▣ Art. 5 del DPR 392/94
- ▣ Art. 7 del DPR 392/94
- ▣ Art. 9 del DPR 558/99
- ▣ Commenti

10. Responsabilità del committente o del proprietario

- ▣ Art. 10 della legge 46/90
- ▣ Commenti

11. Certificato di abitabilità o di agibilità

- ▣ Art. 11 della legge 46/90

12. Ordinaria manutenzione degli impianti

- ▣ Art. 12 della legge 46/90
- ▣ Art. 8 del DPR 447/91
- ▣ Commenti

13. Deposito dei documenti presso il comune

- ▣ Art. 13 della legge 46/90
- ▣ Commenti

14. Verifiche

- ▣ Art. 14 della legge 46/90
- ▣ Art. 9 del DPR 447/91
- ▣ Art. 4 del DPR 392/94
- ▣ Commenti

15. Regolamento di attuazione

- ▣ Art. 15 della legge 46/90

16. Sanzioni

- ▣ Art. 16 della legge 46/90
- ▣ Art. 10 del DPR 447/91

17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

- ▣ Art. 17 della legge 46/90
- ▣ Commenti

18. Disposizioni transitorie

- ▣ Art. 18 della legge 46/90

19. Entrata in vigore

- ▣ Art. 19 della legge 46/90
- ▣ Art. 8 del DPR 392/94
- ▣ Commenti

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

<p>LEGGE 46/90 Articolo 1 - Ambito di applicazione</p> <p>1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;g) gli impianti di protezione antincendio. <p>2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.</p>	<p>DPR 447/91 Articolo 1 - Ambito di applicazione</p> <p>1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'Articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o le parti di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.</p> <p>2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge, anche gli edifici adibiti ad uso di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.</p> <p>3. Per impianti di utilizzazione di energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.</p> <p>4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella G.U. n.8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.</p> <p>5. Per impianto di gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.</p> <p>6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale, nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.</p>
<p>Ambito di applicazione - Commenti</p> <p>1. Gli impianti all'esterno degli edifici e quelli luminosi pubblicitari rientrano nel campo di applicazione della legge 46/90 solo se collegati agli impianti interni.</p>	

2. SOGGETTI ABILITATI

LEGGE 46/90

Articolo 2 - Soggetti abilitati

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

Soggetti abilitati – Commenti

1. Per effettuare le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, le imprese devono essere abilitate, ovvero avere un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali ed essere iscritte nel registro delle ditte (regio decreto 20/9/1934, n. 2011) o nell'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443).

2. La circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998, all'art. 5, chiarisce alcune questioni riguardanti la figura del "responsabile tecnico" e più precisamente:

- a) rapporto di immedesimazione;
- b) responsabilità tecnica e impresa artigiana;
- c) modalità di nomina del responsabile tecnico.

3. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

<p>LEGGE 46/90 Articolo 3 - Requisiti tecnico-professionali</p> <p>1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:</p> <p>a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p> <p>b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p>	<p>DPR 447/91 Articolo 2 - Requisiti tecnico-professionali</p> <p>1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore "di cui all'Articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.</p>
<p>Requisiti tecnico-professionali – Commenti</p> <p>1. I requisiti tecnico-professionali richiesti per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti sono:</p> <p>a) laurea in materia tecnica specifica;</p> <p>b) diploma di scuola secondaria superiore (previo 1 anno consecutivo di inserimento in un'impresa del settore);</p> <p>c) titolo o attestato di formazione professionale (previo inserimento 2 anni consecutivi in un'impresa del settore);</p> <p>d) prestazione lavorativa in un'impresa del settore (per 3 anni escluso quello dell'apprendistato).</p> <p>2. La circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998 chiarisce alcune questioni riguardanti l'accertamento ed il riconoscimento dei requisiti e, in particolare ciò che concerne i seguenti argomenti:</p> <p>a) periodo di lavoro maturato in un'impresa non regolarizzata;</p> <p>b) qualificazioni limitate;</p> <p>c) associazione in partecipazione;</p> <p>d) riconoscimento dei requisiti a titolari di impresa individuale, soci o amministratori di società;</p> <p>e) avvio di un'attività di installazione da parte di un soggetto iscritto all'elenco dei verificatori;</p> <p>f) lavoro part-time;</p> <p>g) periodo di apprendistato svolto da persona in possesso di idoneo titolo di studio;</p> <p>h) periodo di lavoro con contratti di formazione-lavoro.</p>	

4. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

<p>LEGGE 46/90 Articolo 4 - Accertamento dei requisiti tecnico-professionali</p> <p>1. ABROGATO</p> <p>2. ABROGATO</p>	<p>DPR 392/94 Articolo 7 - Norme abrogate</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.</p>
<p>Accertamento dei requisiti tecnico-professionali – Commenti</p> <p>1. Il DPR 392/94 ha semplificato la procedura per l'abilitazione delle imprese installatrici. Le imprese che desiderano esercitare una o tutte le attività disciplinate dalla legge 46/90, devono infatti presentare soltanto una denuncia di inizio di attività; in tal modo si autocertificano e dichiarano di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti dalla legge. Le "autocertificazioni" delle imprese installatrici vengono poi esaminate dalle Camere di Commercio, che hanno il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di legge e il potere di vietare la prosecuzione dell'attività, in caso di accertamento di violazione della legge.</p> <p>Gli installatori che dichiarano (in sede di autocertificazione) di essere in possesso di requisiti che in realtà non possiedono, commettono un reato e sono passibili di sanzioni penali, ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).</p>	

5. RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

<p>LEGGE 46/90 Articolo 5 - Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali</p> <p>1. ABROGATO</p> <p>2. ABROGATO</p> <p>DPR 447/91 Articolo 3 - Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali</p> <p>1. ABROGATO</p> <p>2. ABROGATO.</p> <p>3. ABROGATO</p> <p>DPR 392/94 Articolo 3 - Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese</p> <p>1. ABROGATO</p> <p>2. ABROGATO.</p> <p>3. ABROGATO</p> <p>4. ABROGATO</p> <p>DPR 392/94 Articolo 7 - Norme abrogate</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.</p>	<p>DPR 558/99 Articolo 9 - Imprese d'installazione di impianti</p> <p>1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.</p> <p>2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonchè alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.</p> <p>3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.</p> <p>4. OMISSIS</p> <p>DPR 558/99 Articolo 15 – Abrogazioni</p> <p>1. Ai sensi dell'art.20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: d) DPR 18 aprile 1994, n.392: art.3</p>
--	---

6. PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

<p>LEGGE 46/90 Articolo 6 - Progettazione degli impianti</p> <p>1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.</p> <p>2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p> <p>3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato: a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.</p>	<p>DPR 447/91 Articolo 4 - Progettazione degli impianti</p> <p>1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'Articolo 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:</p> <p>a) per gli impianti elettrici di cui all'Articolo 1, comma 1 lettera a) della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per le utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m² ; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;</p> <p>b) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 2 della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m²;</p> <p>c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;</p> <p>d) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera b) della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³ dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m³ e con una altezza superiore a cinque metri;</p> <p>e) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1 lettera c) della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferie/ora;</p> <p>f) per gli impianti di cui all'Articolo 1 comma 1 lettera e) della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;</p> <p>g) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera g) della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.</p>
---	---

7. INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

<p>LEGGE 46/90 Articolo 7 - Installazione degli impianti</p> <p>1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.</p> <p>2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.</p> <p>3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.</p>	<p>DPR 447/91 Articolo 5 - Installazione degli impianti</p> <p>1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.</p> <p>2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977 n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 171 del 24 luglio 1989.</p> <p>3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.</p> <p>4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.</p> <p>5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.</p> <p>6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore a 1 A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'articolo 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.</p>	<p>DPR 392/94 Articolo 6 - Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva</p> <p>1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi ad dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.</p> <p>2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono condurre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo 9 della legge.</p>
---	---	---

8. ATTIVITÀ DI NORMAZIONE TECNICA

<p>LEGGE 46/90 Articolo 8 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica</p> <p>1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.</p> <p>2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.</p>	<p>DPR 447/91 Articolo 6 - Attività di normazione tecnica</p> <p>1. L'UNI e il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'Articolo 7 della legge, anche sulla base di indicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale alla produzione industriale e di osservazioni della Commissione permanente di cui all'Articolo 15 comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'Articolo 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.</p>
---	--

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

<p>LEGGE 46/90 Articolo 9 - Dichiarazione di conformità</p> <p>1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.</p>	<p>DPR 447/91 Articolo 7 - Dichiarazione di conformità</p> <p>1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato sentiti l'UNI e il CEI.</p> <p>2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.</p> <p>3. ABROGATO</p>	<p>DPR 392/94 Articolo 5 - Dichiarazione di conformità</p> <p>1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.</p> <p>DPR 392/94 Articolo 7 - Norme abrogate</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.</p>	<p>DPR 558/99 Articolo 9 - Imprese d'installazione di impianti</p> <p>1. OMISSIS</p> <p>2. OMISSIS</p> <p>3. OMISSIS</p> <p>4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.</p>
<p>Dichiarazione di conformità – Commenti</p> <p>1. Le imprese installatrici, al termine dei lavori, devono rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti; tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dagli uffici tecnici interni (ossia dalle strutture aziendali preposte all'impiantistica) delle ditte non installatrici. Copia della dichiarazione di conformità, firmata dall'impresa e dal responsabile tecnico, deve essere spedita dall'impresa stessa alla Camera di Commercio della propria circoscrizione.</p>			

10. RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO

LEGGE 46/90

Articolo 10 - Responsabilità del committente o del proprietario

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.

Responsabilità del committente e del proprietario – Commenti

1. Il committente ha i seguenti obblighi:

- affidare l'esecuzione degli impianti solo alle imprese abilitate;
- incaricare del progetto un professionista competente ed iscritto all'albo;
- richiedere e conservare la dichiarazione di conformità;
- adeguare gli impianti esistenti alle prescrizioni dell'articolo 7 della legge 46/90.

2. Per avere la certezza che l'impresa installatrice sia abilitata, il committente dovrebbe richiedere (prima dell'inizio dei lavori) il certificato di abilitazione rilasciato dalla Camera di Commercio; l'impresa che non sia ancora in possesso di tale certificato, deve almeno dimostrare di avere inoltrato alla Camera di Commercio la denuncia di inizio di attività, prevista dal DPR 392/94.

11. CERTIFICATO DI ABITABILITÀ O DI AGIBILITÀ

LEGGE 46/90

Articolo 11 - Certificato di abitabilità e di agibilità

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

12. ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

<p>LEGGE 46/90 Articolo 12 - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri</p> <p>1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p> <p>2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.</p>	<p>DPR 447/91 Articolo 8 - Manutenzione degli impianti</p> <p>1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Articolo 5 della legge 24 ottobre 1942 n.1415.</p> <p>2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino le strutture essenziali dell'impianto o la loro destinazione d'uso.</p>
<p>Ordinaria manutenzione degli impianti - Commenti</p> <p>1. I lavori che riguardano l'ordinaria manutenzione degli impianti possono essere eseguiti anche da soggetti non abilitati; non vi è l'obbligo di predisporre il progetto, né di rilasciare la dichiarazione di conformità.</p> <p>2. L'installazione degli apparecchi elettrodomestici è soggetta al rilascio della dichiarazione di conformità quando tale operazione richiede di intervenire sull'impianto (anche semplicemente aggiungendo una presa).</p>	

13. DEPOSITO DEI DOCUMENTI PRESSO IL COMUNE

LEGGE 46/90

Articolo 13 - Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Deposito dei documenti presso il comune – Commenti

1. Se vengono installati nuovi impianti in edifici che hanno già il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deve depositare in comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto, la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo.

14. VERIFICHE

LEGGE 46/90 Articolo 14 – Verifiche	DPR 447/91 Articolo 9 – Verifiche	DPR 392/94 Articolo 4 – Verifiche
<p>1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.</p>	<p>1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'Articolo 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle Camere di commercio.</p> <p>3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.</p> <p>4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'Articolo 1, commi 1 e 2 della legge, il committente o il proprietario affigono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.</p>	<p>1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni avanti più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.</p>

15. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

LEGGE 46/90

Articolo 15 - Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

16. SANZIONI

<p>LEGGE 46/90 Articolo 16 – Sanzioni</p> <p>1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.</p> <p>2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.</p>	<p>DPR 447/91 Articolo 10 – Sanzioni</p> <p>1. Le sanzioni amministrative, di cui all'Articolo 16, comma 1 della legge vengono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.</p> <p>2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.</p> <p>3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Commissione di cui all'Articolo 4 della legge competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.</p> <p>4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.</p> <p>5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.</p> <p>6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato.</p>
---	---

17. ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E REGIONALI

LEGGE 46/90

Articolo 17 - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali – Commenti

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le proprie disposizioni, qualora siano in contrasto con la legge 46/90. Nel caso in cui questo non sia avvenuto, la legge 46/90 prevale sui provvedimenti comunali e regionali, in quanto:

- in base alla gerarchia delle fonti del diritto i regolamenti comunali sono subordinati alle leggi;
- la competenza legislativa in materia di sicurezza (degli impianti tecnici) è riservata allo Stato e non alle regioni.

18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LEGGE 46/90

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

19. ENTRATA IN VIGORE

<p>LEGGE 46/90 Articolo 19 - Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1990.</p>	<p>DPR 392/94 Articolo 8 - Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Entrata in vigore – Commenti</p> <p>La legge 46/90 è entrata in vigore il 13 marzo 1990. Il DPR 447/91 è entrato in vigore il 1° marzo 1992. Il DPR 392/94 è entrato in vigore il 19 dicembre 1994. Il DPR 558/99 è entrato in vigore il 6 dicembre 2000.</p>	